



Rif. P.G. n. 0257570 del 03/03/2022
Cod.Fasc.420.60.70|2022|GCMN|2751

PARERE N. 3867/22

Spett.le
Comune di Fano
Settore IV – Urbanistica
U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale
Via M. Froncini n. 2
61032 Fano (PU)
comune.fano@emarche.it

OGGETTO: Parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed accertamenti art. 10 Legge Regionale Marche 23 novembre 2011 n. 22

Variante al Piano di recupero approvato con D.G.C. n. 244 del 20/05/2014, relativo al fabbricato sito in via Bartolagi n.26, nel Comune di Fano.

In riferimento a Vs nota, assunta al prot. reg. con n. 257570 in data 03/03/2022, finalizzata ad acquisire il parere di questa struttura regionale sulla variante al Piano di Recupero descritto in oggetto, si rappresenta quanto a seguire, per quanto di specifica competenza.

Richiamato il precedente parere di compatibilità geomorfologica e con riguardo agli aspetti idrologici-idraulici favorevole con prescrizioni n. 3173/14, reso dalla scrivente (allora Servizio 11 della Provincia di Pesaro e Urbino) in data 07/02/2014 con prot.n. 9172 sul Piano di Recupero originario in variante al PPCS per il fabbricato in oggetto, ubicato nel Comune di Fano in via Bartolagi n.26.

Esaminati i seguenti elaborati prodotti a corredo dell'istanza, relativi alla variante alle previsioni del Piano di Recupero sopra menzionato, approvato con D.G.C. n. 244 del 20/05/2014:

- Relazione Tecnica;
- NTA
- Tav.1 - Stato autorizzato di variante (dati tecnici)
- Tav.2 - Stato autorizzato
- Tav.3 - Variante
- Verifica di compatibilità idraulica
- Relazione Geologica

Evidenziato che la proposta di variante alla progettazione attuativa vigente consiste sostanzialmente nelle modifiche di seguito specificate:

- per l'ampliamento della loggia al piano primo (sub 10) - spostamento degli infissi sino al limite esterno della stessa, aumentando la superficie dell'unità, comunque nel limite della sup. massima ammissibile;
- sostituzione dei parapetti in vetro originariamente previsti con parapetti del tipo a ringhiera.

Nell'ipotesi di ampliamento di quanto già previsto viene inoltre richiamata la D.G.C. n.301 del 08/08/2019, relativamente all'inserimento di impianti tecnologici sui fabbricati del centro storico normata dall'art. 13 bis delle N.T.A. di PRG.

Preso atto per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici della trasformazione, con specifico riferimento alle disposizioni dei criteri tecnici (art. 10, comma 4 della L.R. n. 22/2011) approvati con D.G.R. 53/2014 e linee guida, degli esiti della *Verifica di compatibilità idraulica* (febbraio 2022) redatta dal Geol. Marco La Corte.

Nel particolare lo studio prodotto evidenzia che il fabbricato si trova appena al di fuori del centro storico di Fano, all'interno di una zona caratterizzata da forte antropizzazione. Il naturale pattern dell'idrologia superficiale è stato completamente rielaborato ed obliterato dall'intensa urbanizzazione dell'area ed è attualmente limitato alla presenza di opere di raccolta e collettori di smaltimento delle acque meteoriche.

Pertanto l'area urbanizzata oggetto d'intervento, compreso un suo intorno significativo, non è percorsa da corsi d'acqua o fossi liberi, fatta eccezione per la presenza a NW del Torrente Arzilla, che comunque scorre ad una



distanza considerevole di circa 1,05 km e ad una quota tale da escludere qualsiasi influenza sul sito oggetto di intervento. Ad Est della zona indagata è inoltre presente un canale artificiale denominato Canale Albani, il quale non rappresenta un potenziale elemento di criticità trattandosi di un canale artificiale di derivazione dal Fiume Metauro di alimentazione della centrale idroelettrica, con punto di presa regolato e pertanto non soggetto a fenomeni di esondazione.

Data la significativa distanza di circa 3,47 km, anche l'attività del Fiume Metauro a Sud Est non costituisce un elemento di pericolosità per l'intervento.

L'assenza di situazioni di rischio idraulico sulla zona interessata è altresì confermata sia dalle cartografie di analisi e di sintesi del PRG che dal PAI dei bacini di rilievo regionale.

Sulla base di quanto emerso dalla verifica di compatibilità idraulica preliminare il professionista incaricato conferma che l'area d'intervento non è soggetta a pericolosità di natura idraulica, anche in un orizzonte temporale di lungo periodo, asseverando la compatibilità idraulica del piano proposto sotto il profilo idrologico-idraulico, in riferimento al contesto territoriale in studio, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 53/2014.

Evidenziato che relativamente agli aspetti geologici, geomorfologici, geotecnici e sismici viene riproposta la *Relazione Geologica* datata novembre 2013, redatta dal Geol. M. La Corte e prodotta a suo tempo a corredo della precedente pratica relativa al Piano di Recupero approvato e pertanto non aggiornata alle disposizioni recate dal D.M. 17 gennaio 2018 e Circolare n. 7 C.S. LL. PP. del 21/01/2019.

Considerata la modesta entità delle modifiche previste dalla variante in esame al Piano di Recupero approvato, precedentemente valutato nel parere di competenza n. 3173/14, e tenuto conto che l'immobile oggetto d'intervento insiste su un'area urbanizzata che può considerarsi stabile ed esente da pericolosità di natura idraulica, in base alle risultanze degli specifici studi prodotti.

Per quanto sopra esposto in sede di valutazione finale si ritiene di poter esprimere un parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante al Piano di Recupero proposta con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, comprensivo delle valutazioni e degli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell'art. 10 della L.R. Marche 22/2011, con le indicazioni e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel seguito:

- La progettazione esecutiva delle opere strutturali dovrà basarsi su uno specifico studio geologico, geotecnico e sismico, redatto nel rispetto delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, con specifico riferimento al D.M. 17 gennaio 2018 e Circolare n. 7 C.S. LL. PP. del 21/01/2019.
- Prima dell'inizio lavori delle opere strutturali si rende necessaria la presentazione della pratica sismica al Settore Rischio Sismico della Regione Marche, come disposto nella Parte II, Capo IV, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e della L.R. n. 1/2018, tramite portale DOMUS (Deposito On-line Marche Unificato per la Sismica), raggiungibile all'indirizzo <https://domus.regione.marche.it/sismica/>.
- Al fine di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, si raccomanda la realizzazione sulla zona d'intervento di un efficiente sistema di regimazione e raccolta delle acque superficiali, che andranno convogliate per lo smaltimento attraverso la rete fognaria, evitando interferenze tra le stesse ed i terreni di fondazione.
- Tutte le condotte relative all'immobile oggetto di intervento dovranno essere realizzate a tenuta.
- Si rammenta che l'accertamento finale in ordine all'eventuale applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali, di cui al Titolo III dei criteri tecnici (art.10, comma 4 della L.R. 22/2011) approvati con D.G.R. 53/2014, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale.

Le sopra esposte indicazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione della variante al piano di recupero.

Nel caso vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Ai sensi dell'art.14-bis della Legge 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs 127/16, si specifica che indicazioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento derivano dall'applicazione di disposizioni normative vigenti e tecniche di settore, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.



Si dichiara infine, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord e il Responsabile della Posizione Organizzativa non si trovano in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Cordiali saluti

**La Responsabile della P.O.
compatibilità geomorfologica e idraulica**
(Tiziana Diambra)

**Il Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord**
Arch. Lucia Taffetani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa